

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 15 della Legge 241/90

TRA COPIA CONFORME



Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, nella persona del Presidente, Dr Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31 gennaio 1973, domiciliato per la carica presso il CREA, via Po, 14 00198 Roma - P.IVA 08183101008. – C.F. 97231970589

E

L'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino – Neurofarba, rappresentato dal Prof. Patrizio Blandina, nato a Genova il 07/07/1951, nella sua qualità di direttore, domiciliato per la sua carica in viale Pieraccini 6, 50139, Firenze- Codice fiscale e partita IVA 01279680480, d'ora in avanti denominato "Neurofarba",

Premesso che

Il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato e che in particolare il CREA-CI, Centro per la Cerealicoltura e colture Industriali, sotto la Direzione del Prof. Nicola Pecchioni, svolge le seguenti attività: studio e applicazione di molecole e biomasse naturali biologicamente attive principalmente, ma non solo, della famiglia delle Brassicaceae. Vanta inoltre un'esperienza consolidata nella estrazione, purificazione, analisi e caratterizzazione di molecole bioattive di origine naturale, per un'applicazione tra gli altri nel settore della nutraceutica, della cosmeceutica, degli integratori alimentari, dei cibi funzionali.

L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) ha come riferimento culturale generale una visione olistica delle scienze biomediche, fornendo competenze pre-cliniche e cliniche che comprendono il disegno e la preparazione di nuovi principi attivi, lo studio delle basi razionali di terapie con impatto sulla salute dell'uomo, in tutto l'arco della vita.

Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali @ ci@crea.gov.it f ci@pec.crea.gov.it f **W** www.crea.gov.it

S.S. 673 - km 25,200 - 71122 Foggia Sede amministrativa
Via Stezzano, 24 - 24126 Bergamo
Via di Corticella, 133 - 40128 Bologna
Strada Statale 11 per Torino km 2,5 - 13100 Vercelli
Via Torrino, 2 - 81100 Caserta
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)

T +39 0881 742972
T +39 035 313132
T +39 051 6316811
T +39 0161 391134
T +39 0823 256201
T +39 095 7653111

Neurofarba agisce come *authority per la ricerca sperimentale e clinica* rendendo stabili i rapporti fra culture affini, aprendo ad alleanze e collaborazioni con altri Dipartimenti, Centri di ricerca, Società scientifiche ed altri soggetti di diritto pubblico e privato. Il Dipartimento è radicato nella realtà scientifica nazionale e internazionale e affronta prioritariamente tematiche ad elevato impatto sociale per il bambino, per l'adulto e l'anziano nel rispetto dei principi della bioetica;

L'architettura dipartimentale si sostanzia in una serie di *laboratori* specifici per le scienze neurologiche, psichiatriche, psicologiche, pediatriche, farmaco-tossicologiche, farmaceutiche e nutraceutiche, da cui attivare strategie e linee operative nella ricerca di base e nell'assistenza, con l'obiettivo prioritario di utilizzare le risorse disponibili con il massimo potenziale di innovazione, integrazione, sinergia ed efficienza. La competenza farmacologica offre rilevanti expertise nell'ambito delle neuroscienze e in particolare nello studio delle terapie del dolore persistente di diversa origine.

Tutte le componenti dipartimentali canalizzano la loro attività in una dimensione traslazionale, orientandosi su obiettivi che possono dare impulsi culturali innovativi per la salute.

I soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte sinergici, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo.

I soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori della ricerca scientifica di interesse comune;

La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 (Obiettivo)

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra il CREA e Neurofarba per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.

Art. 3
(Oggetto dell'attività)

Neurofarba ed il CREA-CI si pongono l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di sistemi innovativi per la salute dell'uomo attraverso lo sviluppo di attività di ricerca comuni nel settore delle Scienze Agrarie e della nutraceutica applicata alla salute dell'uomo, condividendo in particolare l'interesse nello sviluppo di prodotti terapeutici naturali per il contenimento di fenomeni di dolore di diversa origine.

Art. 4
(Responsabili dell'attività)

Il responsabile scientifico dell'attività, per il CREA, saranno il Dott. Luca Lazzeri e la Dr.ssa Eleonora Pagnotta; i responsabili per il Neurofarba saranno la Prof.ssa Carla Ghelardini e il Dr Lorenzo Di Cesare Mannelli.

Art. 5
(Attività ed impegni reciproci)

Neurofarba ed il CREA-CI convengono che la collaborazione oggetto della presente convenzione riguarda lo svolgimento di attività comuni nel settore delle Scienze Agrarie, della chimica verde e della nutraceutica. In particolare il CREA-CI metterà a disposizione di Neurofarba le proprie competenze nelle fasi di produzione, caratterizzazione, trasformazione, delle biomasse biologicamente attive e standardizzazione dei bio-prodotti utilizzati da Neurofarba nelle proprie ricerche sugli effetti delle molecole bioattive oggetto dello studio.

Neurofarba si impegnerà a: utilizzare i materiali che saranno forniti dal CREA per la valutazione dei diversi effetti delle molecole e biomasse bioattive ed i bio-prodotti in diversi settori della salute umana ed in particolare sul dolore persistente di diversa origine.

Art. 6
(Oneri finanziari o Rimborso spese)

In relazione alla esecuzione delle attività di cui al progetto di collaborazione, CREA CI e Neurofarba concordano ognuna delle parti coprirà i costi delle proprie attività.

Art. 7
(Durata)

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 36 (trentasei) mesi e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 6mesi prima della data di scadenza. Si precisa che in nessun caso sarà ammesso il ricorso al tacito rinnovo).

Art. 8
(Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale dell'Ente sottoscrittore coinvolto nelle attività e il CREA.

Art. 9
(Proprietà intellettuale e industriale)

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà comune di entrambe le Parti.

Art. 10
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 11
(Responsabilità)

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 12
(Diritto di recesso)

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in

termini di risultati e il recedentesi impegna a corrispondere l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 13
(Spese contrattuali e di registrazione)

Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente accordo (complessivi euro 16,00) è assolta dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi. Il CREA richiederà a Neurofarba il rimborso del 50 % (cinquanta per cento) delle spese sostenute, trasmettendo idonea documentazione.

Art.14
(Norme finali)

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il Neurofarba e CREA e si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.
Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata

Roma 06/12/2017

Firma per il CREA


Dr. Salvatore Parlato
PRESIDENTE

Firma per Neurofarba

Prof. Patrizio Blandina
DIRETTORE Dipartimento